

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 722-25158 del 11/9/2017 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Roure ad uso energetico, assentita alla C.I.O. SpA con D.D. n. 160-82629 del 9/3/2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 deL D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 722-25158 del 11/9/2017

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla C.I.O. SpA - P.IVA 00869440016, con sede legale in Ivrea - Via Camillo Olivetti n. 8, la variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Roure rilasciata con D.D. n. 160-82629 del 9/3/2005, per la realizzazione degli interventi e la gestione dell'impianto idroelettrico nei termini sinteticamente descritti in premessa; a decorrere dalla data del presente provvedimento i termini della concessione in parola si intendono dunque così modificati: portata massima 5.000 litri/s, portata media 2.185 litri/s, salto 30 metri, potenza nominale media 643 kW;

2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di dare atto che la concessione di derivazione d'acqua in parola ha durata trentennale a decorrere dalla data del 9/3/2005, ritenendosi decaduto, per le motivazioni espresse in premessa, il vincolo della precarietà in relazione alla domanda di grande derivazione che sottendeva l'impianto in oggetto;

4) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 15/R, a decorrere dalla annualità successiva a quella di rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte il canone relativo alla potenza nominale media di concessione di cui al precedente punto 1), e che la medesima disposizione si applica per il sovracanone in favore degli Enti rivieraschi e per il sovracanone BIM;

5) che nulla osti allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1516.00.27.27032433 stipulata con la Assicuratrice Edile SpA in data 22/2/2005 per un importo pari a Euro 4.938,50;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM Pellice ai fini della riscossione del canone e dei sovracanoni, nonché agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi e alla Perosaenergie srl;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 12/9/2017:

"(... omissis ...)

Art. 4

L'art. 10 del disciplinare principale è soppresso e sostituito dal seguente: "Il concessionario è tenuto, per tutta la durata residua della concessione, a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, in parte attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, i seguenti valori di rilascio minimo, con modulazione di tipo mensile:

- dal 1 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno: 840 litri/s

- dal 1 Marzo al 30 Aprile di ogni anno: 790 litri/s

- dal 1 Maggio al 30 Giugno di ogni anno: 1.650 litri/s

- dal 1 Luglio al 30 Settembre di ogni anno: 1.000 litri/s

- dal 1 Ottobre al 30 Novembre di ogni anno: 900 litri/s

- dal 1 Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno: 790 litri/s

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

(... omissis ...)

Art. 5

L'art. 12 del disciplinare principale è integrato come segue: "La portata defluente in condizioni ordinarie attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna dovrà essere pari a 340 litri/s. Per la funzionalità della scala detta portata potrà oscillare fino a 307 litri/s in condizioni di magra e fino a 378 litri/s in condizioni di morbida, prima che la portata in arrivo da monte inizi a sfiorare sulla traversa.

In corrispondenza della luce di rilascio dovrà essere posta apposita asta idrometrica tarata rappresentativa delle suddette condizioni, e la relativa curva di taratura essere depositata nell'ambito del certificato di collaudo di cui al successivo art. 6 del presente disciplinare.

Il concessionario si obbliga a garantire, per tutta la durata della concessione, le migliori condizioni di funzionalità della scala, per quanto concerne sia gli imbocchi di valle e di monte che le condizioni idrodinamiche tra i setti; i ripristini del manufatto che nel corso della durata della concessione dovessero rendersi necessari dovranno venire realizzati nei tempi prescritti su semplice segnalazione della Autorità concedente.

Art. 6

Sotto pena delle sanzioni previste dalla Legge il concessionario dovrà iniziare i lavori descritti nel progetto di cui all'art. 2 del presente disciplinare entro mesi 6 dalla data di notifica del provvedimento che lo approva, fornendo preavviso di almeno quindici giorni del giorno fissato per l'inizio al Servizio Risorse Idriche, ad Arpa Piemonte ed al Servizio Tutela della Fauna e della Flora, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica; è fatta salva richiesta di proroga debitamente motivata fermo restando che, in ogni caso, i lavori dovranno essere portati a termine entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare.

Il periodo dei lavori in alveo dovrà comunque rispettare la regolamentazione regionale avente ad oggetto la tutela dei periodi riproduttivi dell'ittiofauna.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Risorse Idriche, inviando altresì:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate; in particolare il certificato di collaudo dovrà contenere:

- la taratura della soglia di imbocco della scala di risalita e della relativa asta idrometrica, come già indicato al precedente art. 5;

- la taratura della paratoia sghiaiatrice che regola il bacino a monte della traversa ed i gradini di rilascio di cui al precedente articolo 4, e del dispositivo che deve consentire la lettura della portata rilasciata anche ad un pubblico non specialistico;

- la taratura del canale derivatore a valle dello sfioratore limitatore di portata (e della relativa asta idrometrica), con la definizione della quota definitiva della soglia di quest'ultimo, da riferire al caposaldo definito nel progetto di cui al precedente art. 2 – e la descrizione degli eventuali lavori effettuati per l'adeguamento della quota stessa;

- il collaudo della funzionalità della scala di risalita per le specie ittiche presenti.

(... omissis ...)"